



REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI SCIENZE MOTORIE

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Nel rispetto delle pertinenti disposizioni dell'articolo 2 comma 2, lettera c) della legge 240/2010, nonché dell'art. 40 dello Statuto e del Regolamento generale di Ateneo, in conformità al Regolamento didattico d'Ateneo e ai Regolamenti dei Dipartimenti a esse raccordati, il presente Regolamento disciplina l'assetto organizzativo e le modalità di funzionamento e di esercizio delle attività della Scuola di Scienze motorie, in seguito denominata Scuola, costituita con decreto rettorale del 24 luglio 2012.

Articolo 2 - La Scuola

1. La Scuola esercita, ai sensi dell'art. 40, punto 1, dello Statuto, funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche e formative erogate dai Dipartimenti ad essa associati, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio e di gestione dei servizi comuni di pertinenza, nell'ottica della tutela della completezza didattica e formativa dei Dipartimenti in essa raccordati. In particolare, la Scuola di Scienze motorie è la struttura di raccordo e di coordinamento della formazione superiore in campo motorio e sportivo e delle attività didattiche e formative erogate dai Dipartimenti ad essa associati; essa opera nell'ottica della massima integrazione tra formazione, ricerca, progettazione e conduzione delle attività motorie e sportive, finalizzata al raggiungimento e al mantenimento dei più elevati livelli qualitativi sulla base delle attività didattiche e formative erogate dai Dipartimenti in essa raggruppati.

2. La Scuola:

- coopera, in accordo con i Collegi didattici e con i Dipartimenti interessati, alla definizione delle linee generali della programmazione in ambito didattico partecipandovi, ove previsto, e assicurando un adeguato raccordo con gli organi ad essa preposti, ai sensi delle normative regionali e nazionali;
- propone e promuove in collaborazione con i Collegi didattici e con i Dipartimenti l'innovazione didattica;
- promuove, anche d'intesa con i Dipartimenti, iniziative volte a garantire il raggiungimento e il mantenimento dei più elevati standard formativi;
- realizza tutte le iniziative necessarie per la migliore promozione della propria immagine in ambito nazionale e internazionale;
- realizza tutte le azioni necessarie a rendere attivi e costruttivi i meccanismi di valutazione.

3. Nella Scuola sono raccordati, in quanto operano come referenti principali o associati di specifici corsi di laurea o laurea magistrale, i seguenti Dipartimenti:

- Dipartimento di Scienze biomediche per la salute(SCIBIS);
- Dipartimento di Biotecnologie mediche e medicina traslazionale (BIOMETRA);
- Dipartimento di Scienze degli alimenti, nutrizione e ambiente (DEFENS).

4. La Scuola esercita le funzioni proprie (ed eventualmente delegate), secondo quanto disposto dall'art. 40 dello Statuto, in relazione ai Corsi di laurea e ai Corsi di laurea magistrale elencati nell'All. A, di cui i Dipartimenti sopra elencati di cui sono referenti principali o associati.

Articolo 3 - Organi della Scuola

1. Sono Organi della Scuola:

- a) Il Comitato di direzione;
- b) Il Presidente del Comitato di direzione.



Articolo 4 - Competenze del Comitato di direzione

1. Il Comitato di Direzione, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 2, f) della legge 240/2010, è l'organo deliberante della Scuola.

2. Al Comitato di Direzione della Scuola competono le funzioni di cui al comma 4 e al comma 6 dell'articolo 40 dello Statuto; sono, quindi, compresi i seguenti compiti, ai sensi del comma 8 dell'art. 16 del Regolamento generale d'Ateneo:

- a) verificare il piano generale annuale dell'offerta formativa dei corsi di studio che fanno capo ai Dipartimenti referenti principali raccordati alla Scuola, comprensivo del piano delle coperture, come predisposto dagli stessi Dipartimenti;
- b) verificare l'efficace e pieno utilizzo da parte dei Dipartimenti delle risorse destinate alla didattica;
- c) proporre al Senato, sulla base delle richieste avanzate dai Dipartimenti raccordati e della valutazione delle risorse necessarie e di quelle disponibili, l'istituzione, l'attivazione e l'eventuale disattivazione dei corsi di studio, ivi compresi i corsi di master;
- d) verificare l'andamento dei corsi di studio di pertinenza in rapporto alle risorse utilizzate, tenuto conto dei pareri espressi dalle Commissioni paritetiche docenti-studenti operanti presso i Dipartimenti referenti principali e delle valutazioni formulate dal Nucleo di valutazione, promuovendo in collaborazione con i Dipartimenti raccordati iniziative adeguate al fine del miglioramento continuo dell'efficacia e della qualità della didattica e dei servizi formativi;
- e) formulare pareri in materia di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici;
- f) definire, nell'ambito delle disposizioni al riguardo dell'Ateneo, il calendario didattico di riferimento comune ai corsi di studio che fanno capo ai Dipartimenti raccordati alla Scuola, comprensivo dei periodi di svolgimento degli esami di laurea e di profitto;
- g) promuovere in collaborazione con le competenti strutture d'Ateneo e con i Dipartimenti e i Collegi didattici le attività di orientamento e di comunicazione verso l'esterno dell'offerta formativa che fa capo ai Dipartimenti raccordati alla Facoltà delle connesse attività;
- h) promuovere in collaborazione con i Dipartimenti raccordati e i collegi didattici misure volte all'internazionalizzazione delle attività formative;
- i) coordinare e sovrintendere ai seguenti adempimenti:
 - lo svolgimento delle prove d'accesso ai corsi di studio a numero programmato;
 - l'eventuale svolgimento delle prove non selettive di verifica della preparazione iniziale dello studente;
- j) assolvere agli altri compiti delegati dai Dipartimenti raccordati definiti in coerenza con le norme statutarie e regolamentari e secondo le opportune forme di collaborazione con le competenti strutture d'Ateneo, finalizzati alla più efficace promozione e al coordinamento di attività funzionali all'insieme dei corsi di studio che fanno capo alla Scuola.

3. Il Comitato di direzione, inoltre, formula il proprio parere, come stabilito dal comma 4, primo capoverso, dell'articolo 37 dello Statuto, sulle proposte di assegnazione di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato e di trasferimento di ricercatori di ruolo, formulate dai Dipartimenti raccordati alla Scuola, motivandoli in relazione al quadro complessivo delle esigenze e dei bisogni e delle relative priorità sotto l'esclusivo profilo didattico e formativo dei corsi di studio che fanno capo alla Scuola.

4. Spetta al Comitato di direzione approvare, con la maggioranza assoluta dei componenti, la proposta di Regolamento della Facoltà formulata dal Presidente e le eventuali proposte di modifica da sottoporre, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto d'Ateneo, ai Consigli dei Dipartimenti raccordati e ai competenti organi di governo dell'Ateneo, e approvare, ove richiesto e per quanto di competenza, altri Regolamenti.



Articolo 5 - Il Presidente

1. Il Presidente del Comitato di direzione è eletto dai membri del Comitato di direzione tra i professori di prima fascia appartenenti a uno dei Dipartimenti raccordati con la Scuola.

2. Il Presidente è eletto dal Comitato di direzione nella sua forma plenaria. Le elezioni sono indette dal Direttore del Dipartimento principale tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica tra coloro che abbiano presentato per iscritto la propria candidatura almeno venti giorni prima della data prevista per le elezioni.

3. L'elezione avviene a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione, a maggioranza assoluta dei votanti nella seconda votazione, e mediante ballottaggio tra i due docenti che abbiano, nella seconda votazione, ottenuto il maggior numero di voti.

4. Il Presidente del Comitato di direzione è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni e non è rieleggibile consecutivamente per più di una volta. Il Presidente può designare, tra i membri del Comitato di direzione della Scuola, un Presidente Vicario che ne supporti le attività e che lo sostituisca in caso di assenza o di impedimento.

5. Il Presidente rappresenta la Scuola, presiede il Comitato di direzione e ne predispone l'ordine del giorno; dà esecuzione alle delibere del Comitato di direzione ed esercita il coordinamento e la vigilanza sulle attività della Scuola.

6. Il Presidente può nominare, per il coordinamento di determinate e specifiche tematiche, propri Delegati.

7. La carica di Presidente è incompatibile con quelle di Direttore di Dipartimento, Prorettore, Presidente del Nucleo di valutazione, membro del Senato accademico, Consigliere di amministrazione, Presidente del Collegio didattico.

Articolo 6 - Composizione del Comitato di direzione

1. Il Comitato di direzione è convocato e presieduto dal Presidente ed è così composto:

- Presidente del Comitato di direzione;
- Presidente Vicario, ove nominato;
- Direttori dei Dipartimenti afferenti alla Scuola;
- Presidenti dei Collegi didattici e una rappresentanza fino al 10% dei componenti i Consigli di Dipartimento, di cui di norma, almeno il 50% nominati tra i componenti dei Collegi Didattici e dei Collegi Didattici Interdipartimentali, i Direttori delle Scuole di Specializzazione e i restanti individuati dai Consigli di Dipartimento tra i componenti delle rispettive giunte. I Direttori di Dipartimento, componenti di diritto del Comitato, possono, in caso di indisponibilità, delegare a rappresentarli in seno allo stesso i Vicedirettori o altri componenti delle Giunte di Dipartimento;
- una rappresentanza elettiva degli studenti pari al 15% dei docenti presenti nel Comitato di direzione (art. 38, comma 3, Statuto).

2. La durata in carica del Comitato di direzione coincide con la durata in carica del Presidente ed è, quindi, triennale con l'eccezione della rappresentanza degli studenti che è rinominata su base biennale. I mandati elettivi decorrono dall'inizio dell'anno accademico.

3. La partecipazione alle sedute del Comitato di direzione è considerato un obbligo accademico. Tre assenze consecutive non giustificate o la non partecipazione ad un terzo delle sedute, su base annuale, del Comitato determinano la decadenza dallo stesso.



4. Tutte le designazioni elettive, eccettuate quelle conseguenti a cessazione anticipata, si svolgono entro il termine dell'anno accademico conclusivo del mandato.

5. La durata dei mandati elettivi o su designazione è triennale. In caso di cessazione anticipata del mandato per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro, si provvede al rinnovo entro quarantacinque giorni. Il mandato del neoeletto dura fino al termine già previsto per la durata ordinaria del Comitato di direzione.

6. La mancata designazione di membri di un organo collegiale non ne inficia il valido insediamento e funzionamento, purché sia raggiunto il quorum strutturale pari alla maggioranza assoluta dei componenti previsti (Art. 64, comma 4, Statuto).

Articolo 7 - Rappresentanza studentesca nel Comitato di direzione

1. Il Comitato di direzione comprende una rappresentanza degli studenti eletta per un biennio secondo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 38 dello Statuto d'Ateneo.

2. Gli studenti eletti sono rieleggibili per un secondo mandato purché abbiano conservato i requisiti per l'eleggibilità previsti dal Regolamento generale d'Ateneo. In caso di perdita dei requisiti soggettivi, l'eletto decade e subentra il primo dei non eletti nella medesima lista. Nelle more non è pregiudicata la validità della composizione dell'organo.

3. Le elezioni per designazione dei rappresentanti degli studenti nel Comitato di direzione della Scuola sono indette dal Rettore, sentita la Conferenza degli studenti, con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla scadenza dei mandati, dandone adeguate forme di comunicazione agli interessati.

Articolo 8 - Funzionamento del Comitato di direzione

1. Il Comitato di Direzione della Scuola si riunisce in seduta ordinaria di norma non meno di quattro volte nel corso dell'anno accademico e comunque quando il Presidente ne ravvisi la necessità oppure qualora ne faccia richiesta 1/3 dei componenti del Comitato stesso.

2. La convocazione delle sedute ordinarie deve essere effettuata via e-mail con almeno sette giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento; per motivi urgenti il Presidente può convocare una seduta straordinaria con 2-3 giorni di anticipo oppure chiedere una convocazione per via telematica.

3. La convocazione deve indicare il giorno, l'ora e la sede dell'adunanza oltre che l'ordine del giorno. L'eventuale materiale informativo o argomento di discussione è messo a disposizione dei componenti almeno due giorni prima della riunione e, possibilmente, inviato per e-mail.

4. Il Presidente fissa l'ordine del giorno anche tenuto conto di eventuali proposte dei singoli componenti. Il Presidente è tenuto a iscrivere all'ordine del giorno gli argomenti per i quali sia pervenuta una richiesta sottoscritta da almeno un quarto dei componenti e dalla metà della rappresentanza studentesca. L'ordine del giorno può subire variazioni, fatto salvo il parere favorevole della maggioranza.

5. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei convocati con diritto di voto, detratti gli assenti giustificati. Il numero legale deve essere mantenuto per tutto il tempo di svolgimento della seduta.

6. Qualora il Presidente lo ritenga necessario e opportuno, potrà essere ammesso alla discussione uno o più soggetti esterni in qualità di relatori (o uditori) senza diritto di voto.



7. L'espressione di voto è palese per alzata di mano. In casi particolari, su proposta del Presidente o su richiesta di un componente del Comitato, con l'approvazione della maggioranza dei presenti, la votazione potrà avvenire a scrutinio segreto per appello nominale.

8. Il Presidente nomina un segretario che verbalizza quanto è discusso e provvede alla stesura del verbale che sarà inviato ai componenti del Consiglio prima della seduta successiva per la sua approvazione.

9. I verbali, firmati dal Presidente (o da chi ne abbia fatto le veci) e dal Segretario verbalizzante, vengono registrati nel sistema di gestione documentale dell'Ateneo, a disposizione del Rettore e del Direttore generale, nonché trasmessi ai Direttori dei Dipartimenti raccordati e alle strutture dell'Amministrazione centrale per dar seguito alle relative delibere.

10. I verbali delle sedute del Comitato di direzione, ai sensi della normativa in vigore, sono pubblici e consultabili da tutti i componenti il Comitato, i quali sono comunque tenuti alla riservatezza sull'andamento dei lavori e sulle discussioni relative. Su eventuali richieste di copie è competente il Presidente, nel rispetto della normativa in vigore.

Articolo 9 - Attività amministrativa

1. Per le esigenze amministrative e di segreteria inerenti alle sue funzioni il Presidente del Comitato di direzione si avvale di personale tecnico-amministrativo afferente all'ufficio Segreteria didattica di Facoltà - SE.FA.

Articolo 10 - Norme finali

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto, è approvato, a maggioranza assoluta dei componenti, dalla maggioranza dei Consigli dei Dipartimenti afferenti alla Scuola e deliberato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

2. Il Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione sul sito web d'Ateneo.

3. Le eventuali modifiche sono approvate con le medesime procedure di cui ai precedenti commi.